

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE V.I.A.
(L.R. 26 marzo 1999 n°10)

Parere n. 391 del 16/01/2013

Oggetto: BELLAMOLI GRANULATI S.p.a. - Progetto definitivo di coltivazione di una cava denominata "Folende" in località Carrara.

Comune di localizzazione: Grezzana (VR)

Procedura di V.I.A. con contestuale approvazione ed autorizzazione dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011) e contestuale procedura per il rilascio autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. n. 42/2004.

PREMESSA

In data 13/03/2012 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta Bellamoli Granulati S.p.A. con sede legale in Via Cesare Betteloni, 4/A - 37023 Stallavena di Grezzana (VR) (P.IVA. e C.F. 02998670232), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (DGRV n. 308 del 10/02/2009 e DGRV n. 327 del 17/02/2009), acquisita con prot. n. 120261 del 13/03/2012.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 13/03/2012 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto" e sul quotidiano "L'Arena di Verona", l'avviso a mezzo stampa di cui al comma 2 dell'art. 24 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico, presso la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana (VR). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii., in data 27/03/2012 presso la Sala Civica del Centro Polifunzionale di Stallavena nel Comune di Stallavena di Grezzana (VR).

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Oltre i termini è pervenuta l'osservazione formulata dalla Provincia di Verona con nota del 17/10/2012, prot. n. 448891;


In data 10/05/2012, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata dall'intervento.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 01/08/2012 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Con nota del 27/03/2012, prot. n. 143931, gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., hanno trasmesso all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, copia della relazione di valutazione di incidenza ambientale (datata novembre 2011), al fine di acquisire un parere in merito.

L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV), con nota acquisita al prot. n. 285088 del 22/06/2012, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 327984 del 16/07/2012. La Ditta proponente, con nota acquisita il 01/08/2012 - prot. n. 355898, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto (elaborati trasmessi all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 385150 del 24/08/2012).

Successivamente la Ditta proponente, con nota prot. n. 555625 del 06/12/2012, ha provveduto alla trasmissione di integrazioni volontarie (consistente nella Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della DGR 3173 del 10/10/2006) in sostituzione della documentazione precedentemente trasmessa relativa alla procedura di VINCA (elaborati trasmessi all'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) con nota prot. n. 567347 del 13/12/2012).



L'U.P. Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, con nota prot. n. 13864 del 14/01/2013, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 10/2013 del 08/01/2013, nella quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il progetto in esame e la conformità della stessa alla DGR n. 3173 del 10/10/2006.

La Ditta proponente, ha inoltre provveduto a notificare l'avvenuta trasmissione della documentazione progettuale alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto e alla Soprintendenza Beni Archeologici di Verona secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19/03/2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a seguito della quale gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere (con nota prot. n. 139040 del 23/03/2012) ai sopracitati Enti l'espressione del parere di compatibilità paesaggistica ai fini:

- del rilascio del parere di compatibilità ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici;
- del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota acquisita al prot. n. 232079 del 21/05/2012, ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni sulla documentazione agli atti, notificata alla Ditta proponente con nota prot. n. 304282 del 02/07/2012. La Ditta proponente, con nota acquisita il 01/08/2012 - prot. n. 355898, ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.

La Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 29/10/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 518540 del 15/11/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto (nota prot. 3768 del 23/03/2012):

- I lavori di scavo e di scotico previsti dal progetto siano condotti secondo strategie da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con assistenza e monitoraggio da parte di archeologi dotati di adeguata professionalità;

Tali pareri, le relative conclusioni e prescrizioni sono state recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto in esame prevede la coltivazione di una cava di calcare, all'interno del versante orientale della dorsale del monte Comun in località Carrara, nel Comune di Grezzana (VR).

La cava *Folende* verrebbe ad interessare una superficie catastale di circa 85.000 mq e a posizionarsi sulla destra idrografica della Valpantena, a circa metà costa del tavolato carbonatico che caratterizza tutta l'area sia in destra che in sinistra idrografica.

L'area di intervento è ubicata in adiacenza a una cava esistente, denominata cava *Carrara* e dedicata all'estrazione di Rosso Ammonitico Veronese e Biancone per la produzione di calcari per granulati.

I banchi estrattivi di cava *Folende* sono due ed appartengono alla formazione del Biancone e del Rosso Ammonitico Veronese per un totale di 1.266.818 mc di materiale utile da estrarre.

La produzione annuale prevista dei materiali è pari a circa 50.000 mc/anno, che comporta una durata delle attività estrattive pari a circa 25 anni.

Il *Biancone* è un calcare purissimo avente un tenore in CaCO₃ prossimo al 98%, che lo rende molto interessante per l'utilizzo industriale ad esempio nei colorifici, nella mangimistica, nell'industria cartaria e nell'utilizzo come pietra ornamentale. Il Rosso Ammonitico invece viene prevalentemente utilizzato nella pietra ornamentale e specificatamente nei conglomerati.

2 DESCRIZIONE DEL SIA

Per la redazione dello S.I.A. e in considerazione dell'attuale orientamento legislativo, sono stati considerati i seguenti quadri di riferimento:



- 2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
- 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
- 2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Nel SIA sono stati considerati i seguenti atti di programmazione/pianificazione territoriale:

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), vigente;
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), adottato;
- Progetto del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona;
- Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.);
- Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Grezzana;
- Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Grezzana;
- Piano degli Interventi del Comune di Grezzana;
- Piano di Tutela delle Acque;
- Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

2.1.1 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento P.T.R.C. vigente (1992)

Dall'esame della cartografia e delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del 1992 attualmente vigente risulta quanto segue:

- la zona di intervento è sottoposta a vincolo idrogeologico (Tav. 1 "Difesa del suolo e degli insediamenti"), mentre è al di fuori delle aree soggette a rischio sismico e della fascia di ricarica degli acquiferi. Il progetto in esame riguarda una cava in sottoterraneo, ossia un intervento che non comporta scavi e alterazioni morfologiche del versante se non in corrispondenza degli ingressi della cava. In fase progettuale è stata analizzata la fattibilità dell'intervento dal punto di vista idrogeologico, geologico e geotecnico, come previsto dalla L.R. 44/1982.
- l'area di progetto ricade in area di tutela paesaggistica ai sensi delle L. 1497/391 e L. 431/852 e in ambito naturalistico di livello regionale (Tav. 2 "Ambiti naturalistico-ambientali e paesaggistici di livello regionale"). Il vincolo paesaggistico è determinato dalla presenza di zone boscate, tutelate per legge, ai sensi dell'art. 142, Parte Terza, D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 146, all'interno delle aree tutelate gli interventi, ivi comprese le istanze di coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica regionale. Nel caso oggetto di studio il progetto è corredato dalla relazione di compatibilità paesaggistica per l'ottenimento della relativa autorizzazione.
- il territorio a nord della città di Verona è classificato come ambito a eterogenea integrità (Tav. 3 "Integrità del territorio agricolo"). Per tale ambito il P.T.R.C. affida agli strumenti urbanistici subordinati il compito di porre una particolare attenzione ai sistemi ambientali al fine di gestire e governare lo sviluppo di questi territori. L'area di Progetto è classificata come area agricola dallo strumento urbanistico vigente, ed è caratterizzata dalla presenza di un soprassuolo di tipo forestale.
- l'area rientra tra gli ambiti di pianificazione per piani di area di terzo intervento (Tav. 8 "Articolazione del piano"). Il Comune di Grezzana non rientra ad oggi in nessun Piano d'Area.
- ricade in ambito naturalistico di livello regionale (Tav. 10 "Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali"), è soggetta a vincolo idrogeologico e ricade in zona boscata (L. 431/85).

Per quanto riguarda le restanti tavole del P.T.R.C. non vi sono elementi caratterizzanti vincoli o zone di tutela per l'area interessata.

2.1.2 Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 2009 (P.T.R.C.)


Con D.G.R. n. 372 del 17 febbraio 2009 la Giunta Regionale ha adottato il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'esame delle Norme Tecniche di Attuazione non ha evidenziato vincoli particolari per il sito e il progetto in esame.

Da sottolineare l'art. 15 delle NTA dedicato a *Risorse minerarie - cave e miniere*. Nell'affermare la necessità di valorizzare il patrimonio minerario coniugandolo con la tutela dell'ambiente e del paesaggio, "la Regione promuove e incentiva la coltivazione in sottoterraneo delle miniere e delle cave valutando i contrapposti

Allegato A
n. 28

al decreto
26 OTT. 2016



interessi pubblici coinvolti anche in relazione ai vincoli posti a tutela delle aree del soprassuolo e dell'ambiente, nonché il riuso e la valorizzazione dei volumi sotterranei derivanti". Il progetto di Cava Carrara è coerente con questa previsione, in quanto trattasi di una cava in sotterraneo; non è però prevista alcuna utilizzazione successiva dei volumi sotterranei ottenuti a seguito dell'attività di escavazione.

Relativamente alle aree soggette a vincolo idrogeologico (art. 19), la tutela dal rischio e dal dissesto idrogeologico è perseguita attraverso interventi specifici e mediante la pianificazione di competenza delle Province e dei Comuni, a cui spetta l'individuazione degli ambiti di fragilità ambientale e la definizione delle relative prescrizioni circa le forme di utilizzazione del suolo ammissibili. Tale processo è stato effettuato dal Comune di Grezzana mediante il PAT.

2.1.3 Progetto del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Verona

La Provincia di Verona ha avviato la rielaborazione del Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento al fine di adeguarlo alle previsioni della legge urbanistica regionale 11/2004.

Il processo di formazione del nuovo P.T.C.P. ha portato prima alla redazione del Documento Preliminare e poi del Progetto di Piano, analizzato nel S.I.A. in esame.

Si tratta di un documento pianificatorio non ancora adottato e soggetto a modifiche.

Dall'esame della cartografia e delle Norme di Attuazione del piano citato risulta quanto segue:

- L'analisi della Tav. 1 A "*Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale*" evidenzia che la zona di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico e si trova all'interno di un'area protetta di interesse locale individuata dalla Regione; entrambi i vincoli sono regolamentati dagli articoli 5-6-7 delle NTA che rimandano agli strumenti di pianificazione comunale.
- Dall'esame della Tav. 3 A "*Carta del Sistema Ambientale*" si rileva che l'area di progetto ricade dentro un "Corridoio ecologico" e si trova nelle vicinanze di un "Biotopo regionale", che però non risulta essere cartografato in altri strumenti di pianificazione vigenti. Inoltre l'area di progetto si trova nelle vicinanze del SIC Val Galina e Progno Borago che il PTCP considera come area nucleo. In tali aree la realizzazione di progetti e di opere deve prevedere la minimizzazione degli impatti ambientali e paesaggistici e deve contenere adeguati interventi di compensazione ambientale. A questo proposito si osserva che il progetto in esame, relativo a una cava in sotterraneo, non incide a livello superficiale sull'integrità e la continuità di aree nucleo e corridoi ecologici, come meglio esplicitato nel Quadro di riferimento ambientale; dato che il SIC è completamente esterno al sito di intervento e posto ad una distanza minima di 450 m, è stata redatta anche la Relazione di screening di Incidenza Ambientale.
- L'esame della Tav. 4 A "*Carta del Sistema Insediativo*" evidenzia che l'area di progetto si trova nelle vicinanze di un'area produttiva esistente e in espansione che corrisponde all'area industriale di Stallavena. Non sono previsti vincoli particolari.
- L'esame della tav.5A "*Carta del Sistema Paesaggio*" evidenzia che la zona di intervento ricade nell'ambito di paesaggio della Lessinia, che si trova sul tavolato carbonatico ed è limitrofa ad una cava attiva.


2.1.4 Piano regionale attività di cava (P.R.A.C.)

Con D.G.R.V. n. 3121 del 23/10/2003 la Giunta Regionale ha adottato il Piano Regionale Attività di Cava (P.R.A.C.), ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 44 del 07/09/1982; successivamente, con D.G.R. n.135/CR del 21/10/2008, ha preso atto del P.R.A.C. così come modificato a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni e ai quesiti pervenuti.

Il P.R.A.C. è relativo soltanto ai materiali la cui estrazione comporta un consistente impatto territoriale (sabbie e ghiaie, calcari per cemento), non è pertanto applicabile al progetto in esame che riguarda materiale estratto dalle formazioni del Biancone e del Rosso Ammonitico.

L'analisi degli altri elaborati del P.R.A.C. (Relazione e cartografie) evidenzia quanto segue:

- L'analisi della Tav. 3.1 Carta degli Ambiti di Salvaguardia evidenzia che in Comune di Grezzana esistono due ambiti puntuali che determinano l'esclusione dall'apertura di nuove cave, corrispondenti ad ambiti archeologici vincolati. Entrambi i siti risultano ubicati ad una distanza tale dal sito in progetto da non risultare interessati dall'attività estrattiva.



- La Tav. 3.2 Carta degli Ambiti di Tutela riporta gli ambiti di tutela dell'attività estrattiva; come già rilevato da altri strumenti pianificatori, il Comune di Grezzana è interessato dalla presenza di aree soggette a tutela paesaggistica (corrispondenti alle aree collinari della Valpantena) e dalla presenza del SIC IT 3210012 "Val Galina e Progno Borago". Pertanto l'intervento è soggetto ad autorizzazione paesaggistica e il progetto è corredato da "Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di Incidenza Ambientale redatta ai sensi della DGR 3173 del 10/10/2006"

2.1.5 Piano Comunale delle Attività Estrattive del Comune di Grezzana (P.C.A.E)

Il Piano Comunale delle attività estrattive del Comune di Grezzana è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30/11/2004.

Dall'analisi degli aspetti pianificatori emerge che l'apertura di cave è possibile solo in aree destinate, dal punto di vista urbanistico, come Zone E. L'area di progetto rispetta tale prescrizione.

Relativamente ai vincoli presenti sul territorio, il *Piano Comunale* rileva che essi sono di tre tipi:

- il *vincolo paesaggistico-ambientale*: nel caso in esame, il vincolo è determinato dalla presenza di zone boscate. Esso in generale non pregiudica l'attività estrattiva;
- il *vincolo idrogeologico-forestale*: anche questo vincolo non pregiudica in generale l'attività estrattiva in quanto al termine dell'attività di escavazione e degli interventi di ripristino l'area viene restituita alla sua vocazione agricola originaria. Nel caso in oggetto, trattandosi di una cava in sotterraneo non è prevista alcuna alterazione del soprassuolo;
- la zona di rispetto dai punti di captazione delle acque destinate all'uso idropotabile, legata alla presenza di *pozzi e sorgenti a uso idropotabile* sul territorio comunale. Tale vincolo non riguarda, nello specifico, l'area di progetto.

L'analisi degli elaborati evidenzia quanto segue:

- Tav. 2 "*Carta giacimentologica con individuazione dei vincoli attinenti allo sviluppo dell'attività estrattiva*": l'area di progetto è caratterizzata dai vincoli paesaggistico-ambientale e idrogeologico-forestale. Relativamente alla sorgente presente nella cava Carrara, ad una distanza di circa 200 m dalla zona in oggetto, risulta che detta sorgente sia di tipo temporaneo e non di tipo idropotabile.
- Tav. 3 "*Zonizzazione del territorio comunale*" l'area di progetto ricade nella zona giacimentologica *Fianco sinistro Valpantena Stallavena Sud*, che presenta media disponibilità giacimentologica, elevata presenza di vincoli (idrogeologico-forestale e paesaggistico-ambientale), media presenza di attività di cava, discreta viabilità, media presenza di aree antropiche, sulle quali l'attività estrattiva può esercitare un impatto negativo (legato soprattutto all'emissione di polveri, rumore e vibrazioni, traffico), impatto visivo assente, elevata efficacia del ripristino, legata al fatto che nell'area sono presenti cave in sotterraneo, per le quali il ripristino (limitato alla sistemazione degli imbocchi e delle are esterne) è in grado di restituire siti di aspetto prossimo al preesistente.
- Sulla base di questi parametri il P.C.A.E. classifica l'area in questione come *zona di sviluppo con riserva dell'attività estrattiva*. Pertanto ogni sviluppo rispetto all'esistente verrà valutato caso per caso favorendo le attività di cava esistenti rispetto alle nuove aperture, fermo restando che risulta indispensabile mantenere l'attività di cava con sviluppo in sotterraneo.

2.1.6 Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Grezzana

Il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana è stato approvato dalla Regione Veneto mediante D.G.R.V. n.2369 del 08.08.2008. Dall'analisi degli elaborati grafici del P.A.T. del Comune di Grezzana emerge che:

- Tav. 1 "*Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*": l'area di intervento è soggetta a:
 - *vincolo idrogeologico-forestale*: in tali opere gli interventi sono subordinati ad autorizzazione preventiva ai sensi della R.D. 1126/1926 e della legislazione regionale in materia, in quanto l'area è caratterizzata dalla presenza di boschi che sono tutelati. Il progetto pur prevedendo una riduzione della superficie a bosco, limitata ai piazzali di cava e alla pista di accesso, prevede il reimpianto di essenze arboree autoctone.
 - *vincolo sismico zona sismica 3*, vanno quindi applicate le previste regole tecniche in particolare le N.T.C. (D.M. 14.01.2008). Il progetto in esame non comporta la realizzazione di edifici di alcun



tipo; opportune valutazioni relative alla sismicità dell'area in riferimento alla tipologia progettuale in esame sono contenute nella relazione geologica, geotecnica e geomeccanica.

- *vincolo paesaggistico zone boscate* (art. 142 D. Lgs. 42/2004), in quanto territorio coperto da foreste e boschi. Il P.A.T. stabilisce che in tali aree non siano apportate modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli interventi possono essere realizzati solo previa valutazione della compatibilità paesaggistica e acquisizione della relativa autorizzazione preventiva ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Parte III e s.m.i.. Il progetto di coltivazione della cava è corredato dalla relazione paesaggistica, tuttavia trattandosi di una cava in sotterraneo, l'alterazione visiva e l'impatto paesaggistico determinati dal progetto sono trascurabili.
 - *ambito naturalistico di livello regionale*: l'art. 10 delle Norme di Attuazione ("Risorse naturali ed ambientali individuate dal P.T.R.C.") stabilisce che fino all'approvazione del Piano degli Interventi, ad oggi adottato, è fatto divieto di realizzare opere che compromettano il mantenimento e l'evoluzione degli equilibri ecologici e naturali.
 - a sud-ovest del sito c'è un Sito Natura 2000, che corrisponde al SIC IT 3210012 *Val Galina e Prognò Borago*; esso è ubicato ad una distanza minima di 450 m e ad una quota superiore al sito di progetto di circa 250 m. A questo proposito, il PAT prevede che il Piano degli Interventi fissi le norme di tutela e valorizzazione di tali siti e delle zone di influenza limitrofe; ad oggi non risultano emanate tali norme specifiche.
- Dall'analisi della Tav. 2 "*Carta delle invarianti*" emerge che il sito di intervento è caratterizzato da invarianti di natura geomorfologica (doline, grotte, ingresso di grotte) e da invarianti di natura idrogeologica (sedimi del torrente Valpantena e degli altri corsi d'acqua, spartiacque locali, sorgenti).
 - La Tav. 3 "*Carta delle fragilità*" mostra che l'area oggetto di studio ricade in area boscata o destinata a rimboschimento. In queste aree sono ammessi solo gli interventi previsti dalle norme di tutela idrogeologica e forestale e previa autorizzazione delle autorità competenti. Le cave e le discariche possono essere assentite solo sulla base di puntuali indagini geologiche e geotecniche che ne attestino la fattibilità.
 - La Tav. 4 "*Carta delle trasformabilità*" mostra che l'area di progetto ricade all'interno di matrici naturali primarie, termine con cui si intende la rete ecologica costituita dalle aree a vegetazione naturale caratterizzate da continuità spaziale e in grado di sostenere la presenza di animali e piante. Tra le matrici primarie sono annoverate le aree verdi a maggiore estensione, le aree boscate e i siti Natura 2000. Il PAT prescrive la conservazione di questi elementi, con particolare riguardo agli elementi lineari e ai nuclei boscati, e demanda al Piano degli Interventi la definizione di ulteriori norme.

Infine il territorio comunale di Grezzana è suddiviso in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per ciascuno di questi il PAT stabilisce gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione e i parametri per lo sviluppo degli insediamenti. L'area di intervento ricade in parte nell'ATO 1 Fondovalle, Sub ATO 2 Stallavena e in parte nell'ATO 2 Collina Ovest. Relativamente all'attività di cava, le NTA specifiche per gli ATO non definiscono alcuna politica o obiettivo specifico né alcuna prescrizione particolare.


2.1.7 Pianificazione urbanistica del Comune di Grezzana: il Piano degli Interventi (P.I.)

Il Piano degli Interventi è lo strumento urbanistico operativo che, in coerenza e in attuazione del P.A.T., individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

Il Piano degli Interventi Prima fase è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 21/07/2010. L'area relativa al progetto in esame non è stata interessata da tale pianificazione.

Il Piano degli Interventi Seconda fase suddivide il territorio in zone territoriali omogenee. L'area di intervento, è classificata in parte come *Z.T.O. E Rurale* (parti di territorio destinate con assoluta prevalenza all'agricoltura) e in parte come *Zona a tutela ambientale, idrogeologica, paesaggistica, soggetta a particolari vincoli o prescrizioni per la salvaguardia dei luoghi*. La destinazione urbanistica dell'area risulta coerente con quanto previsto dalla legge regionale sull'attività di cava (L.R. 44/82), che prevede che le cave siano ubicate in Zona E.

Il sito di intervento ricade in area boschiva a ostrio-querceto a scotano ed è soggetto a vincolo idrogeologico-forestale. Tutti gli interventi, sia di tipo edilizio, sia di modifica e sistemazione del terreno, che interessano



zone ricadenti all'interno di tale vincolo, sono subordinati all'obbligo di richiedere l'apposito "nulla osta" previsto dal R.D. 3267/1923.

Relativamente alle zone boschive, il P.I. stabilisce che la loro estensione possa essere ulteriormente incrementata mentre la loro riduzione è regolamentata dalla vigente normativa statale e regionale (L.R. 52/1978 e s.m.i.). La legge forestale regionale, all'art. 157, prevede infatti che la riduzione delle aree a bosco debba essere autorizzata dalla Regione, a fronte di interventi compensativi o del versamento di una somma.

Secondo il P.I., tutti gli interventi operati sul territorio non devono interrompere la continuità dei corridoi ecologici né compromettere la trama di fondo del contesto agricolo-naturale e la qualità paesaggistica. Il progetto in esame prevede che l'attività di escavazione si svolga in sotterraneo e quindi non comporta interruzioni di continuità di reti ecologiche, né alterazioni superficiali e paesaggistiche; è previsto il disboscamento di una superficie di 10.000 mq circa, necessaria alla realizzazione della viabilità di accesso alla nuova cava e dei piazzali di accesso, tuttavia verrà mantenuta la cortina alberata atta a contenere l'impatto visivo dalla vallata.

2.1.8 Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

Il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D. Lgs. n. 152/2006.

L'analisi del P.T.A. ha evidenziato che l'area in oggetto non ricade in aree sensibili, mentre è ricompresa tra le *aree vulnerabili da nitrati di origine agricola* (per l'appartenenza del Comune di Grezzana al Parco Naturale Regionale della Lessinia). Nessuna prescrizione esistente in materia è applicabile al progetto in esame.

Il Comune di Grezzana, ubicato nel Bacino del Fiume Adige, non ricade tra i Comuni con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela. Pertanto non trova applicazione l'art. 15 della NTA *Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano* che prevede che, fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. In ogni caso, a questo proposito, secondo quanto riportato nella relazione geologica di progetto, la falda si trova a fondovalle e il massiccio calcareo possiede una eventuale circolazione idrica determinata dalle precipitazioni atmosferiche.

L'Art. 16 *Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli* stabilisce che nella zona di rispetto delle acque destinate al consumo umano è vietata l'apertura di nuove cave e l'ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee.

A questo proposito si tenga presente che il pozzo per uso acquedottistico di Lugo è posto a circa 9,0 km verso Nord rispetto alla zona in oggetto, mentre altre 2 opere di presa più prossime al sito di studio sono poste a circa 3,0 km verso nord-ovest, sul monte Comun.

All'attività di cava non sono associati né scarichi né derivazioni d'acqua.

2.1.9 Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell'11/11/2004.

Il Piano Regionale indica numerose misure da adottare, si tratta di interventi di natura tecnologico-strutturale e di misure finalizzate a incidere sulla domanda di mobilità privata; nessuna riguarda, nello specifico, l'attività di cava, caratterizzata dall'emissione di polveri diffuse che richiedono l'adozione di adeguate modalità operative di contenimento e mitigazione.

Pertanto nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera non risulta alcun vincolo in relazione al progetto in esame.

2.1.10 Conclusioni

Il proponente afferma che l'esame dettagliato dei piani territoriali non ha messo in evidenza vincoli sostanziali che possono precludere la realizzazione dell'opera.



Il progetto si attiene alle prescrizioni della pianificazione e della normativa di settore ed in particolare alle indicazioni specifiche Legge Regionale, tuttora vigente, 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.

2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il progetto in esame prevede la coltivazione di una cava di calcare in sotterraneo, in località Carrara, nel Comune di Grezzana (VR) per l’estrazione di Biancone e Rosso Ammonitico Veronese, materiali utilizzati in numerosi settori industriali e come pietra ornamentale.

Dal punto di vista geografico la zona è posta sulla destra idrografica della Valpantena, a circa metà costa del tavolato carbonatico che caratterizza tutta l’area sia in destra che in sinistra idrografica.

Gli scavi si estenderanno lungo due serie di gallerie parallele che avanzeranno all’interno di due strati a quote diverse, l’inclinazione dello scavo sarà di circa 10° a reggipoggio.

I banchi estrattivi di cava *Folende* sono stati stimati in circa 1.266.818 mc di materiale utile da estrarre. La produzione annuale prevista dei materiali è pari a circa 50.000 mc/anno complessivi dei due orizzonti estrattivi, la durata delle operazioni di scavo sarà pari a circa 25 anni.

2.2.1 Interventi preliminari

Gli interventi preliminari all’attività di coltivazione della cava sono rappresentati dalla:

- costruzione della strada di accesso utilizzando parte della viabilità esistente. La costruzione delle vie di accesso e dei relativi piazzali comporterà una riduzione della superficie boscata di 10.200 mq circa;
- realizzazione di un rilevato di contenimento delle acque meteoriche (altezza 70 cm) per impedire il ruscellamento lungo il versante e per mascherare dal punto di vista paesaggistico gli imbocchi della cava;
- costruzione di una canaletta (profondità 50 - 70 cm) a monte dei piazzali della cava avente la funzione di intercettare le acque provenienti da monte e in modo da recapitarle lungo il versante naturale;
- scotico della parte superficiale con accantonamento parziale del materiale vegetale. Una parte di questo materiale verrà riutilizzato per mitigazioni ambientali durante la fase di esercizio (rivestimento cunetta di valle) e la rimanente parte verrà esportata, in quanto non stoccabile interamente nei piazzali di cava.

2.2.2 Stralci di intervento


Dagli studi effettuati sulla cava limitrofa e da studi geomeccanici risulta che le caratteristiche geometriche generali siano le seguenti:

- Rosso Ammonitico: potenza del banco: 16 m; strato da scavare 12 m;
- Biancone: potenza del banco: 12 m; strato da scavare 12 m.

Area totale interessata dal progetto	80.364 mq
Volume netto in sito di Biancone	578.454 mc
Volume netto in sito di Rosso Ammonitico	688.364 mc
Volume netto in sito totale	1.266.818 mc
Produzione annuale in sito	50.000 mc/anno ca.
Coefficiente di rigonfiamento	1,7
Volume rigonfiato totale	2.153.584 mc
Volume da asportare annualmente	87.000 mc/anno ca. (*)
Durata delle operazioni di scavo	25 anni

La vicina Cava *Carrara* ha interessato, in epoca storica, alcune aree ricadenti nell’area di attività prevista di Cava *Folende*, per cui il banco utile da estrarre, in alcune zone, risulta possedere altezza di 6 m in luogo dei 12 m previsti in tutta l’area.

Al termine delle attività preliminari inizieranno gli scavi che verranno approfonditi fino a 5-10 m prevalentemente con mezzi meccanici e limitatamente con cariche. Gli scavi all’interno del banco roccioso verranno eseguiti con la tecnica camere e pilastri, eventuale chiodatura del tetto e sminamento settimanale



del fonte di scavo (con frequenza di due volate a settimana). Gli scavi avverranno alternativamente sia nel Biancone che nel Rosso Ammonitico, a seconda delle necessità del mercato.

A scavi completati il risultato che si otterrà sarà una grande camera, sorretta da pilastri di dimensione 20 m x 6 m e con un volume di copertura pari al 24 %. Le luci avranno dimensione di 8 m x 12 m.

L'avanzamento planimetrico degli scavi procederà da nord a sud per la realizzazione degli imbocchi e da est ad ovest per lo sfruttamento del giacimento.

Il materiale abbattuto sarà trasportato verso i frantoi posti all'esterno dell'area di cava *Folende* ma limitrofi alla stessa e da qui, mediante calcarodotti, verso l'impianto di selezione posto alla base del versante.

Il materiale giunto all'impianto di selezione verrà setacciato e frantumato per mezzo di molini (frantumazione secondaria e terziaria) per ottenere granulometrie varie, dal filler inferiore agli 80 micron sino a granulometrie di 60 mm.

2.2.2.1 Cronoprogramma

Relativamente al cronoprogramma di Cava *Folende*, ipotizzando l'inizio di attività nel mese di gennaio 2013, esso risulta:

- Gennaio ÷ Giugno 2013: Predisposizione delle piste di ingresso e dei piazzali; predisposizione delle opere di regimazione delle acque meteoriche, delle opere di mitigazione ambientale.
- Giugno 2013 ÷ Giugno 2037: Escavazione;
- Giugno 2037 ÷ Dicembre 2037: Esecuzione delle opere di ripristino.

2.2.3 Ricomposizione ambientale e paesaggistica

Il programma di sistemazione finale prevede la posa in opera di materiale di tipo terroso atto ad ospitare le specie arboree autoctone presenti nell'area. Si procederà alla sigillatura degli imbocchi attraverso un parziale raccordo della superficie di ripristino con la parte mediana dell'imbocco, con frequenza di due sigillature ogni tre imbocchi; l'imbocco residuo verrà lasciato aperto al fine di consentire l'ispezione, sarà comunque dotato di cancello provvisto di lucchetto e di rete elettrosaldata superiormente allo stesso.

La sistemazione del terreno, poi, sarà eseguita lasciando una linea di scolo lungo la linea di valle, profonda circa 50 cm così da evitare fenomeni di ristagno durante eventi meteorici anche eccezionali, l'acqua così incanalata verrà convogliata verso gli impluvi naturali.

A sistemazione morfologica avvenuta, verrà eseguita la semina a spaglio per realizzare una cotica erbosa utilizzando essenze con un'elevata dote di rusticità, una buona produttività e capacità di ricaccio dopo il pascolo, una buona produzione di semente per l'autoconservazione della cotica, ed una buona capacità antierosiva.

Successivamente verrà eseguita la piantumazione di specie arboree di pregio, in modo da favorire fin da subito la costituzione di una cenosi boschiva ottimale.

Nella porzione superiore degli imbocchi di scavo è prevista la piantumazione di rampicanti in modo da mascherare ulteriormente l'area.

Il terreno necessario al ripristino è stato stimato pari a circa 98.000 mc.

Di questo volume circa 86.000 mc deriveranno dal materiale di cava opportunamente ridotto di granulometria, in modo da essere movimentato in sicurezza al fine di raggiungere le pendenze previste nelle sezioni di ricomposizione, i restanti 12.000 mc saranno di terreno vegetale proveniente dall'esterno.

Risulta infatti non attuabile lo stoccaggio del terreno vegetale rimosso in fase di scopertura in quanto esso dovrebbe rimanere stoccato per un periodo di tempo molto lungo in aree (piazzali) relativamente esigue, perdendo, in parte, e proprie caratteristiche pedologiche.

2.2.4 Alternative progettuali

Le alternative progettuali considerate sono: la realizzazione della cava *Folende* come nel progetto in esame, la localizzazione dell'attività in altro sito e l'alternativa zero.

L'alternativa zero risulta molto più impattante dal punto di vista ambientale in quanto il traffico in direzione dell'impianto di lavorazione, posto alla base dell'area in oggetto, che comunque per esercire la propria attività avrebbe bisogno di materiale in arrivo, sarebbe molto maggiore di quello previsto dal presente progetto. Infatti l'utilizzo dei calcarodotti permette di rendere praticamente nullo il traffico generato dall'approvvigionamento dell'impianto.



Il materiale da lavorare deriverebbe in prima ipotesi da cave in sotterraneo, per le quali l'impatto generale sarebbe uguale o eventualmente superiore a quanto previsto per il presente progetto o da cave in all'aperto, dove l'impatto su paesaggio, atmosfera e rumore sarebbe sicuramente maggiore. Dal punto di vista sociale ed economico ciò sarebbe inoltre negativo per l'aumento dei costi dei trasporti con minore competitività delle aziende sui mercati mondiali e sul fatto che comunque anche le emissioni gassose e del rumore del traffico indotto andrebbero ad avere una ricaduta negativa sulla popolazione residente nell'area compresa tra l'uscita della superstrada della Valpantena e la sede dell'impianto.

Gli aspetti che hanno portato il proponente a scegliere la prima alternativa sono i seguenti:

- disponibilità dei mappali in oggetto;
- l'area è già oggetto di attività estrattiva in quanto adiacente alla cava denominata Carrara;
- l'area è già stata oggetto di attività estrattiva negli anni '30 del secolo scorso;
- l'area risulta caratterizzata dal punto di vista morfologico dalla assenza di problematiche di instabilità e di bassissimo impatto sul paesaggio;
- l'area risulta caratterizzata dalla assenza di recettori;
- l'area risulta caratterizzata dalla presenza dell'impianto industriale.

2.3 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Il S.I.A., dopo aver concluso l'analisi delle principali componenti ambientali, riporta una valutazione dei possibili impatti che la realizzazione dell'intervento avrà sulle stesse componenti per la fase di coltivazione e di ricomposizione.

2.3.1 Atmosfera

Le emissioni più rilevanti nella fase di coltivazione della cava, sono di tipo polverulento, ulteriori contributi all'inquinamento atmosferico possono essere dovuti ai gas di scarico delle macchine e delle attrezzature utilizzate.

Tuttavia il progetto di coltivazione di cava *Folende* prevede che le attività di escavazione si svolgano quasi esclusivamente in sotterraneo; questa modalità di coltivazione consente di ridurre gli impatti solitamente tipici dell'attività di cava a cielo aperto. Gli esplosivi utilizzati presso la cava in progetto non sono stati considerati sorgenti di contaminanti gassosi.

Le stime di ricaduta nella fase di gestione mettono in evidenza un potenziale impatto addizionale dell'attività di cava poco rilevante e sostanzialmente ascrivibile all'aumento delle polveri nell'area circostante la cava stessa, che risulta distante da bersagli sensibili (il gruppo di edifici ad uso residenziale più vicino si colloca a ca. 300 metri dal raggio di influenza delle attività di scavo e trattamento del materiale calcareo).

Nella fase di ricomposizione finale il progetto prevede la posa in opera di materiale di tipo terroso atto ad ospitare le specie arboree autoctone presenti nell'area, operazione definita poco rilevante ai fini della generazione di inquinamento atmosferico.

L'impatto su questo comparto ambientale è stato classificato come medio-basso.


2.3.2 Ambiente idrico

L'attività di coltivazione può generare impatti sull'ambiente idrico portando ad una perturbazione del deflusso delle acque superficiali e sotterranee.

L'impatto sul deflusso delle acque superficiali è classificato come medio e reversibile in quanto la fase di ripristino ambientale prevede la ricomposizione delle pendenze nell'area esterna, che provvederà a ripristinare lo scorrimento delle acque meteoriche. Questo impatto risulta mitigabile con opportuni interventi di risagomatura del versante a fine lavori.

Il secondo impatto è definito medio e irreversibile: internamente alla cava eventuali vie di scorrimento preferenziali rimarranno tali anche al termine della attività di coltivazione.

Nella fase di ripristino l'impatto principale risulta essere la perturbazione del deflusso delle acque superficiali, classificato come impatto medio positivo, reversibile a medio-lungo termine.



2.3.3 Suolo e sottosuolo

I principali impatti individuati dallo S.I.A. su questa componente sono rappresentati dalla variazione morfologica del versante e dall'asportazione del materiale dal fronte roccioso. Entrambi sono stati classificati come impatti medio-alti irreversibili ma risultano mitigabili con opportuni interventi di piantumazione e con interventi di risagomatura del versante a fine lavori.

L'impatto dovuto alla variazione morfologica del versante, nella fase di ripristino, è stato definito come medio positivo.

2.3.4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

Le attività di coltivazione dalle quali possono derivare impatti, sul comparto in esame, risultano essere le seguenti:

- eliminazione della vegetazione esistente per consentire l'apertura della strada di cantiere e la realizzazione dei piazzali di cava, impatto definito medio-alto negativo;
- disturbo della fauna dovuto al rumore prodotto dai mezzi di cantiere e all'utilizzo di esplosivi (che avverrà alternativamente sia nel Biancone che nel Rosso Ammonitico, esclusivamente in orario diurno e con una frequenza di 2 volate a settimana) definito medio negativo.

Il progetto prevede che, una volta conclusa la fase estrattiva, si procederà al ripristino dell'area mediante apposizione di terreno, piantumazione di essenze arboree e arbusti come mitigazione, con impatto medio-alto positivo.

2.3.5 Rumore

Gli impatti potenziali analizzati nello S.I.A. sono:

- Alterazione del clima acustico dovuta a utilizzo di esplosivi, medio negativo;
- Alterazione del clima acustico dovuta al traffico indotto, medio negativo.

La zona di progetto è classificata come "Classe III - Aree di tipo misto", con limiti di immissione diurno e notturno fissati rispettivamente a 60 dB e 50 dB.

I rilievi condotti presso il sito di installazione caratterizzano il clima acustico presente nell'area dell'impianto e hanno permesso di valutare il rumore residuo (condizioni a sorgente spenta) e il rumore ambientale (sorgente accesa) presso i ricettori. Sono stati individuati due ricettori sensibili costituiti da un edificio residenziale e alcuni uffici di altra ditta.

L'analisi condotta ha evidenziato il rispetto dei limiti assoluti di immissione e differenziale valutati presso il ricettore residenziale individuato.

Il limite assoluto di immissione diurno per il ricettore R2, non risulta rispettato a causa di un'eccedenza di 1,2 dB dovuta al funzionamento dell'impianto esistente di proprietà di altra ditta che sta predisponendo opere di mitigazione sonora. Il contributo delle sorgenti sonore oggetto della presente valutazione al rumore ambientale presso R2 è da ritenersi trascurabile rispetto al livello di rumore residuo dovuto alle sorgenti sonore preesistenti.


Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che l'attività di coltivazione della cava Biancone e Rosso Ammonitico rispetterà i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico, in quanto il progetto proposto non altererà il clima acustico esistente.

Una volta che l'area verrà ricomposta l'impatto sarà nullo.

2.3.6 Salute pubblica

Le emissioni più rilevanti da parte dell'attività di cava, anche di tipo sotterraneo, sono di tipo polverulento; ulteriori contributi all'inquinamento atmosferico proveniente dalle attività di cava possono essere dovuti ai fumi generati dalle esplosioni e dalle apparecchiature e impianti di trasformazione che utilizzano motori diesel.

I risultati della simulazione, sulle ricadute nella fase di gestione, mettono in evidenza un potenziale impatto addizionale dell'attività di cava poco rilevante e sostanzialmente ascrivibile all'aumento delle polveri nell'area circostante la cava stessa, distante da bersagli sensibili; il gruppo di edifici ad uso residenziale più vicino si colloca a ca. 300 m dal raggio di influenza delle attività di scavo e trattamento del materiale calcareo.



Relativamente al rumore è prevalentemente determinato da altre attività produttive presenti nell'area e dal traffico veicolare transitante lungo via Carrara.

I rilievi condotti presso il sito di installazione caratterizzano il clima acustico presente nell'area dell'impianto e hanno permesso di valutare il rumore residuo (condizioni a sorgente spenta) e il rumore ambientale (sorgente accesa) presso i ricettori. Sono stati individuati due ricettori sensibili costituiti da un edificio residenziale e alcuni uffici di altra ditta. L'analisi condotta ha evidenziato il rispetto dei limiti assoluto di immissione e differenziale valutati presso il ricettore residenziale individuato.

Alla luce dell'analisi svolta si ritiene che l'attività di coltivazione della cava Biancone e Rosso Ammonitivo rispetterà i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di impatto acustico, in quanto il progetto proposto non altererà il clima acustico esistente.

Le stime di ricaduta nella fase di ripristino sulla base dei quantitativi di emissione risultano confrontabili per ordine di grandezza rispetto alle risultanze della fase di gestione per cui risulta legittimo considerare anche per la fase di ricomposizione finale poco rilevante l'impatto potenziale definito dalle attività di ripristino della cava Folende.

2.3.7 Paesaggio

L'opera oggetto di studio è soggetta ad autorizzazione paesaggistica e pertanto è stata redatta, dai progettisti, la prevista relazione di compatibilità paesaggistica che conclude con *"l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica. In particolare a fine lavori di coltivazione non si avranno modifiche dell'originario paesaggio"*.

Gli unici impatti prevedibili in fase di coltivazione a carico della componente paesaggio sono riconducibili all'alterazione visiva del versante dovuta al prolungamento della viabilità di accesso e alla realizzazione dei nuovi piazzali di cava e delle bocche di ingresso le quali verranno mascherate già in fase di cantiere. L'impatto è considerato reversibile in quanto, una volta conclusa la fase estrattiva, si procederà al ripristino dell'area mediante apposizione di terreno, piantumazione di essenze arboree e arbusti.

2.3.8 Misure per contenere gli impatti

Le misure adottate per la mitigazione degli impatti saranno le seguenti:

Fase di cantiere

- 1) Utilizzo di mezzi meccanici e non di esplosivi durante la fase di scoperta e di approfondimento all'interno del versante sino a circa 5-10m dalla superficie topografica al fine di limitare la produzione di polveri e rumori;
- 2) Utilizzo dei calcarodotti al fine di annullare il traffico diretto alla cava;
- 3) Costruzione di un arginello perimetrale a valle avente la doppia funzione di mascherare dal punto di vista paesaggistico gli imbocchi della cava e di contenimento delle acque meteoriche;
- 4) Costruzione di una canaletta a monte del piazzale di scavo in modo da limitare l'ingresso delle acque meteoriche all'interno dell'area del piazzale.

Fase di chiusura

Ripristino del versante in modo da riprendere la morfologia originaria con piantumazione di specie autoctone di tipo arboreo ed arbustivo, come previsto dal Piano di ripristino ambientale.

2.4 CONCLUSIONI SULLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE


Il proponente conclude evidenziando che gli elementi valutati portano a concludere che il progetto è da ritenersi compatibile dal punto di vista ambientale.

3 SITI IMPORTANZA COMUNITARIA - VALUTAZIONE D'INCIDENZA

L'area in esame non rientra né tra i Siti di Importanza Comunitaria né tra le zone di Protezione Speciale. I siti Natura 2000 più vicini all'area di progetto risultano essere i seguenti:

- IT3210012 *Val Galina e Progno Borago* (SIC), ubicato in parte in Comune di Grezzana a circa 450 m in direzione sud-ovest;

All. A al decreto
n. 28 del 26.011.2016.



- IT3210002 *Monti Lessini: cascate di Molina* (SIC), ubicato nei Comuni di Marano di Valpolicella, Fumane, e S. Anna d'Alfaedo a circa 8,5 Km in direzione nord-ovest;
- IT3210006 *Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora* (SIC/ZPS), ubicato in Comune di S. Anna d'Alfaedo a circa 8,5 Km in direzione nord;
- IT3210043 *Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest* (SIC), ubicato a circa 7,2 Km in direzione sud-ovest.

Al progetto è allegata la "Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di incidenza redatta ai sensi della DGR 3173 del 10/10/2006".

A tal riguardo l'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUVV) – Servizio Pianificazione Ambientale, ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 10/2013 del 08/01/2013, nella quale si prende atto della dichiarazione di non necessità di procedura di Valutazione di Incidenza per il progetto in esame e dichiara la conformità della stessa alla DGR n. 3173 del 10/10/2006.

Il parere è stato recepito dalla Commissione Regionale VIA.

4 RELAZIONE PAESAGGISTICA

Atteso che l'area d'intervento risulta essere vincolata in ordine al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il proponente ha conseguentemente presentato la Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005e secondo le specifiche contenute nella Circolare n. 6 del 19.03.2010 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Come indicato nelle premesse, la Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, con nota del 29/10/2012 (acquisita al protocollo regionale n. 518540 del 15/11/2012), ha espresso parere favorevole subordinato al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto con nota prot. 3768 del 23/03/2012.

Tale parere e relative conclusioni sono recepite in toto dalla Commissione Regionale V.I.A.

5 OSSERVAZIONI E PARERI: ESAME

Nel corso dell'iter istruttorio istruttorio non sono pervenute osservazioni sul progetto in esame.

In data 17/10/2012, con prot. n. 448891, la Provincia di Verona ha fatto pervenire la Deliberazione n. 230, del 9 ottobre 2012, relativa al progetto, con la quale la Giunta Provinciale esprime parere favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni. Il gruppo istruttorio condivide le prescrizioni, che sono state inserite nel presente parere. Per quanto attiene le raccomandazioni il gruppo istruttorio, tenuto conto dell'ubicazione della cava, delle distanze della stessa dagli elementi sensibili presenti nelle immediate vicinanze del sito (strade, fabbricati, linee elettriche, telefoniche e sottoservizi), ha ritenuto di recepire tutto quanto risultasse attinente e favorevole ad un coerente ed efficace sistema di controllo, atto a garantire la tutela di tali opere, individuando specifiche disposizioni prescrittive.


6 VALUTAZIONI SUL PROGETTO E SUL SIA

Il gruppo istruttorio ha valutato attentamente il progetto presentato, il relativo Studio di Impatto Ambientale e la documentazione integrativa volontaria consegnata all'U.C. V.I.A.

Per quanto attiene il progetto, trattasi di nuova cava, adiacente ad un sito estrattivo già in essere, che ad oggi non ha evidenziato particolari criticità. Tutte le lavorazioni di coltivazione vengono effettuate all'interno delle cavità, lungo il banco utile. Il trasporto dei materiali estratti viene quindi effettuato attraverso apposite condotte che sono collegate all'impianto di lavorazione. Le metodologie ad oggi adottate, che vengono riproposte nel progetto, comportano un basso livello di tutti gli impatti caratteristici delle cave a cielo aperto, e dal punto di vista paesaggistico lo stato dei luoghi non subisce praticamente alcun tipo di modifica.

Le verifiche geomeccaniche presentate dal proponente, su specifica richiesta della commissione, risultano articolate correttamente e dimostrano che le attività estrattive, se condotte nelle modalità riportate nella documentazione progettuale, non comportano particolari criticità dal punto di vista statico.

Lo Studio di Impatto Ambientale e l'analisi degli impatti indotti dalle attività risultano correttamente articolati ed esaustivi. Gli interventi di mitigazione proposti risultano coerenti con gli obiettivi preposti.



Preso comunque atto dei fenomeni franosi che hanno coinvolto la Strada Provinciale 12 "di Fiamene", in località Coda di Alcenago, posta nelle adiacenze della cava denominata "Rie Lunghe", nel Comune di Grezzana, pur considerando le diverse condizioni, sia ambientali, che strutturali, che caratterizzano la Cava "Folende", oggetto del presente parere, è stata posta particolare attenzione sui monitoraggi delle condizioni di stabilità dell'ammasso roccioso, in particolar modo nelle aree a maggiore criticità, da mettere in atto nel corso della coltivazione.

7 VALUTAZIONI COMPLESSIVE

Vista la normativa vigente in materia, sia statale che regionale, ed in particolare:

- la parte seconda del D.Lg. 152/2006 e la L.R. 10/1999 in materia di V.I.A.;
- il R.D. 22.7.1927, n. 1443 – norme di carattere legislativo per la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
- la L.R. Veneto 07.09.1982, n. 44 - norme per la disciplina dell'attività di cava;
- la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
- il D. Lgs. 30.05.2008, n. 117 - attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE e la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
- il D. Lgs. 42/2004 in materia paesaggistica;
- il D.P.R. 357/1997 e la D.G.R. 3173/2006 relativi alla rete Natura 2000;
- il D.P.R. 9.4.1959, n. 128 - norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25.11.1996, n. 624 – attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;

esaminata la documentazione presentata e il piano di gestione dei rifiuti di estrazione;

preso atto delle conclusioni della relazione istruttoria tecnica n. 10/2013 del 08/01/2013 dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUV) – Servizio Pianificazione Ambientale;

preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, espresso con nota prot. n. 19939 del 29/10/2012, acquisita dall'Unità Complessa V.I.A. in data 15/11/2012 con protocollo n. 518540;

preso atto che l'interesse minerario espresso dal progetto risulta compatibile con gli altri interessi pubblici espressi dal contesto in cui è inserito l'intervento;

valutate le valenze socio economiche espresse dall'intervento;

tutto ciò premesso, la Commissione Regionale V.I.A., presenti tutti i suoi componenti (ad eccezione del Vice-Presidente e del Dirigente Responsabile della Tutela Ambientale della Provincia di Verona), esprime a unanimità dei presenti,

parere favorevole

al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto in esame, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito indicate, prendendo atto della non necessità della redazione della valutazione d'incidenza ambientale:


PRESCRIZIONI:

1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione, anche integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo quanto prevalentemente statuito dalle diverse prescrizioni di seguito specificate;
2. Il materiale estratto di scarto e associato, dovrà essere accantonato esclusivamente all'interno dell'area di cava in camere o gallerie a fondo cieco a ciò dedicate, e da riempirsi fino alla volta. E' vietato portare all'interno della cava e accatastare nelle gallerie o nelle camere, materiali provenienti dall'esterno, fatta eccezione per il caso in cui detti materiali siano strettamente necessari alla coltivazione della cava o all'esecuzione di eventuali interventi per la messa in sicurezza del sito. E'



vietato lo scarico all'aperto, e in particolar modo a valle della cava. E' infine consentito l'accumulo temporaneo del materiale derivante dall'apertura delle pertinenze minerarie quali viabilità esterna di cava, piazzali, aperture degli imbocchi e l'asporto all'esterno della cava del materiale di risulta derivante da tali interventi;

3. Si dovrà installare, in corrispondenza degli imbocchi al sotterraneo, una grata o cancello metallico alto non meno di 2,0 metri e dotato di lucchetto metallico e di cartelli con segnalazione di pericolo e di divieto di accesso ai non addetti. Si prescrive il rispetto delle statuizioni di cui alla DGR 652/07 per le cave in sotterraneo;
4. I lavori di estrazione non dovranno arrecare danni alla vegetazione circostante la cava, in particolar modo quella a valle della viabilità e dei piazzali, che costituisce un'efficace quinta di mascheramento. Tale vegetazione dovrà, se del caso, essere integrata con ulteriori piantumazioni che potranno essere prescritte dal Servizio Forestale Regionale di Verona;
5. Il terreno di scotico derivante dai lavori per l'approntamento delle gallerie di ingresso alla cava per quanto eventualmente non utilizzato per le opere di mitigazione all'interno della cava, dovrà essere conferito in appositi centri di raccolta, o utilizzato in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
6. I lavori di scavo superficiale e di scotico previsti dal progetto dovranno essere condotti secondo metodologie da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con assistenza e monitoraggio da parte di archeologi dotati di adeguata professionalità;
7. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'attività, la ditta dovrà eseguire un monitoraggio acustico al fine di verificare la rispondenza delle misure effettuate durante il normale svolgimento dell'attività con i valori contenuti nella relazione acustica previsionale;
8. Gli assi dei setti nei due livelli di coltivazione dovranno risultare allineati in modo da garantire la continuità strutturale dei carichi. La dimensione massima delle gallerie dovrà essere di 9 metri di altezza e 9 metri di larghezza, la dimensione minima dei setti dovrà essere di metri 6 x 20, le interruzioni tra i setti lungo la direzione maggiore dovrà avere una larghezza massima di 8 metri. Qualora le modalità di lavorazione producano delle diversità eccedenti le dimensioni individuate dal "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" di cui al Punto 9, sulla scorta delle caratteristiche dell'ammasso roccioso in loco, e/o le dimensioni precedentemente stabilite come limite, dovrà essere effettuato (dal "*Tecnico di Riferimento*") un ulteriore specifico calcolo sul contesto interessato che ne dimostri l'idoneità strutturale ovvero ne individui e statuisca le opere di rafforzamento necessarie, da eseguirsi contestualmente all'avanzamento dei lavori. E' fatto divieto di approfondimento degli scavi sulle aree di ciascuno dei singoli livelli già interessati da attività di scavo nel passato; sono fatti salvi in tali ambiti i soli interventi connessi al consolidamento e formazione delle vie di accesso da realizzarsi previo specifico calcolo sul contesto interessato da effettuarsi dal "*Tecnico di Riferimento*" nell'ambito del "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" e/o del suo aggiornamento annuale;
9. Preso atto dell'esito degli incontri tra la Regione Veneto, la Provincia di Verona e il Comune di Grezzana nelle riunioni del 10/10/2011 e del 01/03/2012, si prescrive l'obbligo della nomina di un "*Tecnico di Riferimento*", laureato, abilitato ed esperto in materie geotecniche e geomeccaniche. Tale tecnico di riferimento incaricato dalla Ditta autorizzata provvederà ad elaborare, firmare congiuntamente alla Ditta e al Direttore responsabile di cava e trasmettere alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana e alla Direzione regionale competente, uno specifico "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" delle attività di coltivazione, corredato di elaborati, finalizzato alla previsione, dimensionamento e verifica sulle condizioni di stabilità, da eseguirsi preventivamente e durante i lavori di coltivazione, nonché alle verifiche e agli adempimenti di cui al precedente Punto 8 e al controllo dello stato di attuazione dei lavori. Il "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" dovrà altresì individuare i possibili interventi da attuare al verificarsi di eventuali situazioni anomale o di emergenza. Il tecnico di riferimento dovrà seguire i lavori di coltivazione, dare supporto del Direttore Responsabile dei lavori di cava e ispezionare la medesima con frequenza almeno trimestrale. Il "*Piano*



di *Coltivazione e Monitoraggio*” dovrà essere aggiornato annualmente con apposita relazione e con i risultati degli accertamenti e degli interventi svolti durante l’anno e trasmesso all’Autorità di Vigilanza - Provincia di Verona e Comune di Grezzana - e alla Direzione regionale competente entro il 31 Marzo di ogni anno (DGR 652/07 e correlata documentazione per le cave in sotterraneo - DPR 128/59). Il “*Tecnico di Riferimento*” ha l’obbligo di segnalare per iscritto eventuali situazioni anomale al Direttore Responsabile della cava, alla Ditta e ai sopra citati Enti. Le dimissioni dall’incarico del “*Tecnico di Riferimento*” vanno comunicate alla Ditta, al Direttore Responsabile di cava, al Comune, alla Provincia e alla Direzione regionale competente. Dalla data delle dimissioni e fino alla nomina di un nuovo Tecnico di Riferimento abilitato i lavori di coltivazione sono automaticamente sospesi;

10. Il “*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*” dovrà inoltre individuare un idoneo sistema di controllo per la registrazione dei movimenti di convergenza della volta delle gallerie. Tali rilevamenti, da eseguire con frequenza almeno semestrale, potranno essere eseguiti attraverso la lettura millimetrica della distanza tra due placche di riferimento, poste lungo la viabilità principale, agli incroci di alcune gallerie e in tutti i punti di maggiore criticità individuabili nella documentazione progettuale e nel corso dell’attività estrattiva. Il “*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*” dovrà inoltre prevedere l’installazione di dispositivi per il controllo di eventuali movimenti da applicare sui pilastri attraversati da fratture. I risultati dei monitoraggi e gli eventuali interventi eseguiti andranno riportati nella *Relazione di aggiornamento annuale*;
11. Il Tecnico di Riferimento dovrà supportare il Direttore Responsabile di cava fornendo le indicazioni necessarie al corretto sfruttamento in sicurezza della cava, attraverso l’esecuzione di verifiche periodiche e, se del caso, comunicazioni scritte. Gli scavi da realizzarsi in continuità con quelli della cava confinante dovranno essere gestiti in modo coordinato tra le due Ditte, i Direttori Responsabili di cava secondo le indicazioni espresse dal Tecnico di Riferimento;
12. Entro tre mesi dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, dovranno essere posti in opera almeno quattro punti di riferimento fissi con quota assegnata e riferibili al caposaldo altimetrico di riferimento della cava, costituiti da pilastri in calcestruzzo o metallo infissi o comunque resi solidali al terreno e provvisti di centrini metallici a testa sferica punzonata, posizionati in superficie in corrispondenza delle gallerie più ampie, al fine di consentire il monitoraggio dei fenomeni di assestamento in superficie, eventualmente correlati alle attività estrattive in sotterraneo. Le misure dovranno essere eseguite con frequenza almeno semestrale e i risultati del monitoraggio andranno riportati nella *Relazione Annuale* che sarà trasmessa agli Enti competenti congiuntamente alla documentazione stabilita dalla DGR 652/07 per le cave in sotterraneo;
13. Eventuali accessi alla cava con passaggi pertinenziali in sotterraneo che attraversano il sito estrattivo confinante potranno essere effettuati solo previa definizione e verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei medesimi. Tali verifiche, saranno effettuate dal Tecnico Abilitato di cui al precedente Punto 9, previa eventuali consolidamenti e accordi tra le Ditte titolari delle autorizzazioni e i Direttori Responsabili di cava;
14. La ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento autorizzativo, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, un Deposito Cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente di € 400.000,00 (*Euro quattrocentomila/00*), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione. In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate. Il Deposito Cauzionale è posto a garanzia anche degli adempimenti connessi al Piano di Gestione dei Rifiuti, di cui al D. Lgs. 117/08, e correlate Direttive Regionali, che si approva;
15. La ditta dovrà stipulare con il Comune di Grezzana la convenzione di cui all’art. 20 della L. R. 44/82, secondo le direttive di cui alla D.G.R. n. 2734 del 29.07.1997, entro 30 giorni dalla data di consegna o notifica del provvedimento di autorizzazione e trasmetterla alla Direzione regionale competente. Decorso tale termine senza che sia stata stipulata la convenzione, stipulare entro i successivi 15 giorni




l'atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione, predisposto secondo lo schema che sarà allegato al provvedimento di autorizzazione e trasmetterlo al Comune e alla Direzione regionale competente;

16. Si stabilisce che fino alla presentazione alla Direzione regionale competente della convenzione, ovvero dell'atto unilaterale d'obbligo, è fatto divieto alla ditta di effettuare i lavori di coltivazione nell'area oggetto di autorizzazione;
17. si prescrive l'obbligo del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D. Lgs. 25.11.1996 n. 624 ed in particolare del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia. Si raccomanda l'assunzione di adeguate metodologie per la ventilazione delle camere.
Il "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" e i correlati dimensionamenti da assumersi dovranno tener conto dei criteri di caratterizzazione geologico- tecnica elaborati dall'Università di Padova Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica- Agosto 2004 per conto della Regione Veneto. La Ditta dovrà inviare alla Direzione Regionale competente il "*Piano di Coltivazione e Monitoraggio*" comprensivo dei calcoli strutturali e sismici, della documentazione di recepimento della presente prescrizione, della prescrizione n. 8 del presente parere, nonché della documentazione stabilita dalla DGR 652/07 per le cave in sotterraneo prima dell'assunzione del Provvedimento di Autorizzazione che riceverà tale documentazione. Si demanda alla Direzione Regionale competente la verifica della sopra citata documentazione che sarà trasmessa dalla Ditta e firmata anche dal "*Tecnico di Riferimento*".
18. La Ditta dovrà presentare, prima della consegna del provvedimento di autorizzazione, i titoli di disponibilità con validità pari o superiore all'intera temporalità assegnata per la coltivazione della cava, debitamente registrati. I lavori di coltivazione dovranno essere conclusi entro il 31 Dicembre del 2033 fatte salve eventuali proroghe che potranno essere autorizzate dall'autorità competente. I lavori relativi alle pertinenze e agli ambiti boscati dovranno essere eseguiti con la supervisione e secondo le indicazioni che saranno espresse dal Servizio Forestale Regionale di Verona. Congiuntamente all'istanza di estinzione a fine lavori di coltivazione dovrà essere prodotta una Dichiarazione del citato Servizio Forestale che attesti l'avvenuto attecchimento delle essenze arboree utilizzate per il ripristino, fatti salvi i percorsi utili per accedere al controllo degli imbocchi che resteranno aperti e dei volumi in sotterraneo;
19. Fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza. Si richiamano le statuizioni di cui al DGR 652/07;
20. Per quanto concerne il deposito anche temporaneo di materiali estranei all'attività di cava, si rimanda alle statuizioni di cui alla DGRV n. 761 del 15/03/2010;
21. E' sempre fatto obbligo alla Ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
22. Sono fatte salve le attività e i provvedimenti di vigilanza e di polizia mineraria, in capo alla Provincia di Verona;
23. Sono fatti salvi i diritti di terzi e l'obbligo dell'acquisizione di eventuali ulteriori pareri e/o autorizzazioni se e in quanto dovuti. Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa alla Ditta, al Comune, alla Provincia, alla Direzione regionale competente e al Servizio Forestale Regionale di Verona.

La medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. n. 1539/2011) dal rappresentante della Direzione Regionale Geologia e Georisorse e dal delegato dal Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio (assenti il Sindaco del Comune di Grezzana, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA e NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale, il Dirigente Regionale dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Verona ed il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Verona), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva

All. A al decreto
n. 28 del 26 OTT. 2016



l'eventuale necessità di acquisire pareri, nulla osta, assensi di ulteriori Enti e/o Amministrazioni competenti, esprime altresì, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., all'unanimità dei presenti,

parere favorevole

all'approvazione del progetto e al rilascio dell'Autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava denominata Folende, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni precedentemente evidenziate, con il titolo unico di cui alla L.R. 44/82 e contestuale rilascio dell'autorizzazione per gli aspetti idrogeologici, paesaggistici (ai sensi dell'Art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004) e del Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione.

Il Segretario della
Commissione Regionale V.I.A.

Eva Maria Lunger

Il Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.

Ing. Silvano Vernizzi

Il Dirigente
Unità Complessa V.I.A.

Dott.ssa Gisella Penna


Il Vice-Presidente della
Commissione Regionale V.I.A.

Dott. Alessandro Benassi

Vanno visti n. 22 elaborati, di cui al seguente elenco:

Numero elaborato	Titolo elaborato
	PROGETTO DEFINITIVO:
1	Tav. 0 - Relazione tecnica generale
2	Tav. 1 - Allegati
3	Tav. 2 - Stato Attuale. Piano Quotato Linee di Livello.
4	Tav. 3 - Stato Attuale. Sezioni.
5	Tav. 4 - Stato di Progetto. Piano Quotato Linee di Livello.
6	Tav. 5 - Stato di Progetto. Sezioni.
7	Tav. 6 - Viabilità interna e Accessi alla cava.

All. A al decreto
n. 28 del 26 OTT. 2016



8	Tav. 7 - Sezioni di ricomposizione
9	Tav. 8 - Documentazione Fotografica.
10	Relazione paesaggistica
11	Certificato di destinazione urbanistica
12	Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
13	Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica
	Studio Impatto Ambientale:
14	Relazione Tecnica generale
15	Sintesi non tecnica
16	Planimetria con schema dei pilastri di sostegno
17	Planimetria con indicazione delle vie di accesso
18	Verifica geomeccanica secondo le raccomandazioni per la progettazione di gallerie minerarie in sotterraneo della Regione del Veneto
19	Dichiarazione dei progettisti sul percorso integrativo in caso di rottura della tramoggia del frantoio
20	Dichiarazione di accordo con la ditta titolare dei frantoi per l'utilizzo degli stessi e il passaggio sul sedime di cava Carrara
21	Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza
22	Documentazione integrativa parere compatibilità paesaggistica